



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ACHILLE

Seduta del 16/12/2021

FATTO

La parte ricorrente è titolare di sette buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P emessi tra il 28 luglio 1986 ed il 16 settembre 1986, con riferimento ai quali lamenta che l'intermediario resistente si è reso disponibile a rimborsare un importo inferiore rispetto a quanto indicato a tergo dei buoni. Pertanto, con ricorso presentato in data 28 settembre 2021, preceduto dal reclamo, domanda l'applicazione delle condizioni più favorevoli riconducibili alla serie P per i primi vent'anni di rendimento in luogo delle condizioni peggiorative di cui alla serie Q nonché l'applicazione delle condizioni originarie per i bimestri dal ventunesimo anno sino alla scadenza.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* nonché per materia e, nel merito, chiede il rigetto del ricorso. A tal fine, richiamata la normativa applicabile e ripercorsi i fatti di causa, rileva che i buoni di cui è titolare la parte ricorrente appartengono a tutti gli effetti alla serie Q/P, istituita con il D.M. 13 giugno 1986, emessi utilizzando il supporto cartaceo della precedente serie P. Per tali buoni precisa, inoltre, che i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13 giugno 1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto dal 20° anno, senza prevede l'apposizione di un timbro relativo ai rendimenti del periodo contestato.



DIRITTO

Le eccezioni preliminari dell'intermediario resistente sono infondate, essendo a tal fine sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questo Arbitro che ha pacificamente disatteso i suddetti profili di inammissibilità del ricorso (vd. ABF – Coll. Milano nn. 18327 del 21 ottobre 2020, 1307 dell'8 marzo 2013; Coll. Roma n. 5113 del 10 ottobre 2013; Coll. Napoli n. 52 del 4 gennaio 2013).

Ciò premesso, il ricorso, con cui si chiede il rimborso di sette buoni fruttiferi postali della serie Q/P facendo applicazione di condizioni più favorevoli rispetto a quelle prospettate dall'intermediario resistente, è meritevole di parziale accoglimento, in particolare limitatamente a quanto richiesto con riferimento alla terza decade di rendimento.

Non può infatti trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dei rendimenti originari o più favorevoli rispetto a quelli della serie Q/P per il primo ventennio di rendimento dei buoni, dovendosi sul punto fare applicazione del consolidato orientamento di questo Arbitro secondo cui la domanda avente a oggetto i rendimenti più favorevoli indicati sul retro dei titoli, per i primi vent'anni, può essere accolta qualora, nonostante la presenza di un timbro recante rendimenti di una serie diversa, questo sia illeggibile. L'apposizione di un timbro illeggibile, infatti, è considerata equivalente alla sua mancanza, in quanto “non assolve alla funzione che gli è propria e, cioè, quella di produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento che rappresenta il titolo di credito, anche in funzione di protezione dell'affidamento del suo prenditore” (ABF – Coll. Milano n. 9400 dell'8 aprile 2021). Esaminando i buoni oggetto della controversia emerge che questi presentano un timbro leggibile di modifica delle condizioni per i primi venti anni e, pertanto, per questo periodo la domanda non merita accoglimento.

Diversa conclusione si impone, invece, con riferimento al terzo decennio di rendimento, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questo Arbitro il quale, in aderenza alla posizione delle giurisprudenza ordinaria, ha fatto riferimento da un lato alla data di emissione dei buoni rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti ministeriali di modifica dei rendimenti risultanti sui buoni stessi e dall'altro all'esigenza di tutelare l'affidamento dei sottoscrittori sull'applicazione dei rendimenti originariamente previsti sul titolo in difetto di timbri che abbiamo modificato tali rendimenti, in particolare con riferimento all'ultimo decennio di durata degli stessi.

A tal fine si è affermato che “assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) – che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi –, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)” (così, ABF – Collegio di Coordinamento n. 6142 del 2020).

Da tali considerazioni consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero postale, si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, come affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso e non modificate (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Diversamente, nel caso in cui i buoni siano stati emessi precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale modificativo dei tassi, deve ritenersi che in virtù del meccanismo di eterointegrazione il vincolo contrattuale i rendimenti originariamente indicati sul retro dei buoni siano stato validamente modificati con i nuovi rendimenti individuati dai decreti ministeriali (sul punto già ABF – Collegio di Coordinamento n. 5675 dell'8 novembre 2013 e più di recente Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020).

Venendo al caso di specie, per i buoni della serie Q/P di cui è titolare la parte ricorrente, emessi tra il 28 luglio 1986 ed il 16 settembre 1986, quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, utilizzando un supporto cartaceo riconducibile alle serie di precedente emissione, assume rilevanza la circostanza che con i timbri apposti a tergo dei buoni risultano modificati validamente i soli rendimenti relativi ai primi venti anni, il che comporta l'impossibilità di accogliere la domanda della parte ricorrente per tale primo periodo, avendo l'intermediario resistente – come rilevato – correttamente e validamente modificato i rendimenti originali per il primo ventennio, mentre non risultano invece presenti indicazioni differenti rispetto a quelle originariamente stampate sul retro dei buoni per il periodo successivo corrispondente alla terza decade.

Pertanto, in linea con il consolidato orientamento di questo Arbitro, deve ritenersi che con riferimento al periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno, spetta alla parte ricorrente il rendimento di "lire **** per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" secondo quanto risulta sul retro di ciascun buono.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA